

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Procedimento n° 05/2022

TRIBUNALE FEDERALE

Il giorno 15 novembre 2022, alle ore 15.00 si è riunito telematicamente in camera di consiglio il Tribunale Federale della Federazione Italiana Giuoco Handball composto da:

Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Avv. Emilia GIFFENNI - Componente

Avv. Ernesto Russo - Componente

al fine di valutare, a seguito del deferimento intervenuto a carico del sig. **Mattia Lamberti**, atleta della Società GS Pallamano Spallanzani Casalgrande, per violazione degli artt. 1, comma 2, 16, comma 3, lett. c) e f) del Regolamento di Giustizia e Disciplina e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., per avere tenuto un comportamento non conforme ai principi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza e, in particolare, per avere protestato, in occasione della gara n° 3984 (Campus Italia c/ Modula Casalgrande) del Campionato di A2 Maschile svoltasi il 23 aprile 2022, nei confronti dei direttori di gara, contestando la sanzione irrogata ad un compagno di squadra, con violenza verbale, proferendo le seguenti espressioni «*Siete dei venduti della Federazione, vi state inventando le regole, siete dei corrotti, state facendo in tutti i modi per far vincere il Campus*», lesive non solo della reputazione dell'immagine dei direttori di gara ma anche dell'onorabilità della Federazione, l'accordo intervenuto tra l'incolpato e il Procuratore Federale per l'applicazione consensuale, ex art. 52 del R.G.D., della sanzione finale di giorni 30 (trenta) di squalifica.

Considerato che:

- o le indagini risultano essere state svolte in maniera adeguata e appaiono complete;
- o la qualificazione giuridica dei fatti in contestazione e delle relative circostanze appare corretta;
- o l'incolpato non risulta gravato da recidiva;
- o i fatti:
 - non risultano essere stati commessi con la specifica intenzione di ledere l'onorabilità e la figura dei direttori di gara e della Federazione Italiana Giuoco Handball (evento che comunque si è verificato) bensì, in una fase particolarmente concitata della gara, al fine di segnalare ai direttori di gara il presunto mancato rispetto delle regole;
- o l'entità della sanzione è stata concordata fra le parti come segue:
 - pena base 45 giorni di squalifica;
 - riduzione della sanzione nella misura di 1/3 (15 giorni) per la scelta del rito e conseguente finale determinazione della stessa in giorni 30 (trenta) di squalifica;
- o essa appare adeguata e proporzionata al fatto, alle circostanze in cui si è verificato e tenuto conto anche della sua natura giuridica, della sua gravità e del grado di colpevolezza dell'incolpato,

P.Q.M.

il Tribunale Federale **ratifica**, ex art. 52, comma del 2 R.G.D., l'accordo, come sopra intervenuto fra l'incolpato e la Procura Federale, dichiarandone l'efficacia a ogni effetto federale e incarica la Segreteria affinché dia comunicazione della presente determinazione agli interessati e ai competenti organi del C.O.N.I., disponendo fin d'ora che, ove non sottoposta a gravame, provveda ad attestarne l'irrevocabilità e a curare gli eventuali ulteriori adempimenti presso i competenti Organi Federali.

Roma, 15 novembre 2022.

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

F.to Avv. Emilia GIFFENNI - Componente

F.to Avv. Ernesto Russo - Componente